

professionali con l'esenzione, per una parte dei colleghi a tempo indeterminato di vecchia assunzione, dagli obblighi ordinistici, a cui invece noi siamo giustamente vincolati. La discriminazione viene esercitata dal punto di vista dei benefici pensionistici, tanto che alcuni colleghi andranno in pensione, in questa tornata di rinnovi, senza aver mai usufruito di un miglioramento economico. La discriminazione viene esercitata dal punto di vista sindacale, non essendo riconosciuta la rappresentatività sindacale. Né l'attività sindacale è in grado di attenuare questi disagi e non raramente contribuisce a sostenere interessi contrari al personale precario: vedasi la richiesta del ruolo della dirigenza dello Stato per i veterinari delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute presentato nel Ddl Lorenzin.

LA FRATTURA TRA GENERAZIONI

Queste discriminazioni, tra veterinari di ruolo e precari, dovrebbero dispiacere ad entrambi, anche perché creano situazioni di grande imbarazzo e profonda insoddisfazione.

Si è creata quindi una frattura generazionale che porta da una parte a risentita rassegnazione e mancanza di senso di appartenenza, dall'altra ad una sorta di immobilità opportunistica.

Le sconcertanti conseguenze lavorative sono un fallimento non solo per i medici veterinari ministeriali, che già pagano una scarsa credibilità presso l'opinione pubblica, ma anche per tutta la categoria, perché creano situazioni di rottura e profondo disagio, con grave mortificazione della stessa. Tutto questo, nonostante il nostro Paese vanti un primato europeo di tutto rispetto, nel sistema di sorveglianza sanitaria, grazie anche alla costante attività dei medici veterinari precari del Ministero della salute. ■

NUOVO REGOLAMENTO PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI

EUROPA ED EQUIDI: CENSIMENTO O ANAGRAFE?

Il ruolo veterinario e l'indifferenza della FVE.



di Eva Rigonat

L'Europa doveva votare, in maggio 2014, il Nuovo regolamento per l'identificazione degli equidi abrogando il Reg. (CE) N. 504/2008.

La votazione è stata rimandata a luglio 2014. Non è ipotizzabile sapere quale sarà la veste definitiva del Regolamento di *"attuazione delle direttive del Consiglio 90/427/Cee, 94/28/Cee e 2009/156/Cee per quanto riguarda i metodi per l'identificazione degli equidi (regolamento Passport Equine) e che abroga il regolamento (Ce) n 504/2008"* rispetto alla bozza esaminata da Fnovi. Non è noto, infatti, il livello del dibattito suscitato da questa proposta dato il disinteresse genera-

le per l'argomento che non ha visto nemmeno la Fve preoccuparsi di trasmetterla, ai fini della discussione, ai suoi membri per il successivo intervento presso la Commissione.

Eppure, per alcuni aspetti, la bozza di Regolamento coinvolge più rigorosamente, rispetto al Reg. 504, i veterinari, sia libero professionisti che dipendenti pubblici.

Rimane infatti per i liberi professionisti l'annoso problema dell'inserimento del transponder per il quale la bozza ricalca le orme del 504 definendola operazione di *"impianto parenterale"* da effettuare *"in condizioni asettiche"* continuando a lasciare, tuttavia, che siano gli Stati membri a stabilire la qualifica minima richiesta per l'intervento, designando la per-

sona o la professione a cui affidare tale operazione. La novità sta nel precisare che la persona o professione chiamata ad eseguire tale operazione sarà chiamata anche ad un esame ispettivo accurato dell'animale al fine di stabilire la veridicità di quanto dichiarato dal detentore in merito a razza, sesso, segni particolari, età (con verifica della tavola dentaria ma non solo), presenza di eventuale transponder e/o di tracce di una sua rimozione chirurgica da certificare, oltre ad essere pure chiamata, in qualche articolo più in là, ad apporre il proprio timbro e firma sul passaporto a garanzia di tutta l'operazione. Si tratta dunque di un'operazione che richiede un esame clinico ispettivo e anamnestico oltre ad un intervento parenterale da eseguire in condizioni rispettose di buone pratiche mediche e del benessere dell'animale che la Fve non ha ritenuto di dover difendere come atto esclusivo del medico veterinario.

Anche il veterinario ufficiale viene coinvolto maggiormente da alcune decisioni della bozza di nuovo Regolamento. Questa, per quanto riguarda la macellazione, conferma le disposizioni del pacchetto igiene non introducendo grosse novità se non il riconoscimento di fatto della liceità della restituzione del passaporto, invalidato, all'organismo emittente piuttosto che della sua sistematica distruzione. Viene sancita la necessità di recupero del transponder, di sua distruzione e di suo smaltimento anche in caso di morte dell'animale in azienda o in condizioni diverse da quelle della macellazione. Questa disposizione, già presente nel Reg. 504, è qui ribadita con forza sia nelle considerata che in un articolo. Incaricato di tale compito, per gli animali morti in condizioni diverse da quelle della macellazione, è "l'autorità competente di

cui all'articolo 3, (10), del regolamento (Ce) n 1069/2009" ossia "l'autorità centrale di uno Stato membro incaricata di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento o qualsiasi altra autorità cui sia stata delegata tale competenza".

Questa autorità, operativamente, in Italia, non è mai stata definita, con il risultato di non essere in possesso dei dati relativi agli animali morti se non per i capi macellati, qualora discordanti dalla Bde e di non essere, di conseguenza, in grado di fornire nessuna garanzia di mancato riutilizzo di transponder e dei relativi documenti di identificazione per ogni morte al di fuori del macello e non trasmessa in Bdn.

TENTARE LA TRACCIABILITÀ SANITARIA E LA SICUREZZA ALIMENTARE

Ma è l'assenza di regole finalizzate alla tracciabilità della movimentazione, la pecca maggiore che continua ad affliggere questo dispositivo normativo che in una delle considerata ammette di non saper risolvere il problema. Esplicitamente

viene infatti dichiarato dal legislatore europeo che "la vigilanza veterinaria necessaria per fornire le garanzie sanitarie degli animali conformemente agli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/156/Ce, può essere garantita solo se l'azienda è nota alle autorità competenti. Requisiti analoghi derivano dall'applicazione della legislazione alimentare in relazione agli equidi come animali da produzione alimentare. Tuttavia, a causa della frequenza dei movimenti di equini, in confronto con altri animali, non può essere tentato di stabilire in tempo reale la tracciabilità abituale degli equidi". E infatti, nei confronti di tale difficoltà, il legislatore europeo non tenta.

L'ipotesi di nuovo regolamento ribadisce semplicemente l'obbligo di tenuta di 35 anni da parte dell'organismo emittente delle informazioni di cui al passaporto o fino ad almeno due anni dalla data della comunicazione della morte dell'equide. Con quest'ultimo obbligo, di fatto il legislatore europeo ammette che la vita di un equide si possa protrarre per un tempo durante il quale non si hanno notizie della sua collocazione dato che equipara la tenuta della documentazione a 35 anni, dandone per certa a questo punto la morte, a quello della tenuta dei dati di soli due anni a seguito della comunicazione ufficiale di decesso. Se esistesse una reale tracciabilità della movimentazione, e dunque una reale epidemio-sorveglianza e farmacosorveglianza degli equidi, il dettame relativo alla tenuta delle informazioni per 35 anni sarebbe superfluo essendo bastante quello dei due anni dopo la morte.



Il 'Nuovo Regolamento 504' rimane dunque, per gli aspetti sanitari e di sicurezza alimentare, diversamente che per quelli zootecnici, solo un censimento della popolazione equina, sofisticato, ma pur sempre solo censimento e non anagrafe ossia dispositivo in grado di fornire, forse, uno studio di popolazione in un dato momento, ma non in grado di definire in ogni momento la condizione di quella popolazione al suo mutare.

L'ESPERIMENTO SOLITARIO DELL'ITALIA

L'Italia rimane dunque un esperimento piuttosto solitario, nel panorama europeo, del coraggio di tentare. La tracciabilità della movimentazione viene definita come obbligo dal Dm 26-9-2011 *"Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi"* anche se purtroppo confusa con il passaggio di proprietà inficiando la registrazione della stragrande maggioranza delle movimentazioni in Bde se non per l'istituzione di registri di carico e scarico aziendali e per la gestione dei modelli IV. Il Dm definisce infatti l'obbligo di rendere disponibili alla Bde, in modalità informatizzata, i dati relativi agli equidi transitati presso le strutture, indipendentemente dal passaggio di proprietà, solo per *"i responsabili di stazioni di monta, stazioni di inseminazione artificiale, centri di produzione di materiale seminale o di qualsiasi altra struttura autorizzata alla raccolta, manipolazione o trattamento e magazzinaggio di materiale genetico o seminale"* rimandando ad un successivo decreto, mai uscito *"i criteri e le modalità per la gestione delle movimentazioni temporanee degli equidi, diverse da quelle elencate al punto precedente"*.

Sarà l'OM del 1/3/2013 ad imporre l'obbligo, per il proprietario degli equidi, di registrare direttamente o tramite una persona delegata, le informazioni relative a tutte le movi-

mentazioni degli equidi della durata superiore ai 15 giorni entro 7 giorni dall'evento, ad eccezione di quelle derogate dal Regolamento 504. Obbligo in pratica quasi sempre inapplicabile, per proprietari alla ricerca di una spesso introvabile persona delegata, ma comunque sancito quale tentativo di risposta ad un progetto di epidemiosorveglianza e farmacosorveglianza con basi credibili.

UN EQUIDE, UN SOLO PASSAPORTO

Importante è invece lo sforzo del legislatore europeo volto ad uniformare i comportamenti degli Stati dell'Unione in merito all'identificazione degli equidi e alla risoluzione dell'imponente fenomeno di animali identificati da più passaporti. Per questo motivo molte delle modifiche al Reg. 504 sono rivolte essenzialmente a ridefinire, accrescendoli, gli obblighi di informazioni dovute e i passaggi di queste informazioni da parte degli organismi emittenti i documenti di identificazione. Puntigliosamente la bozza di regolamento definisce gli obblighi di trasferimento di informazioni tra Banche dati degli organismi emittenti elencando tutte le casistiche possibili per cui tale necessità si ravveda: importazioni, animali nati in UE, animali allevati nella UE, ritardi di identificazione, deroghe di identificazione per alcune particolari condizioni, entrata nei libri genealogici, trasferimento tra libri genealogici e uscita da questi, passaggi di equidi da un organismo emittente all'altro, ecc.

In ogni passaggio vengono definiti tempi, modalità, responsabilità. Per ogni casistica vengono affrontate le ipotesi di smarrimenti, duplicati, documenti sostitutivi. Questi dettami fanno di questo regolamento, per l'aspetto zootecnico, diversamente che per quello sanitario, una vera e propria base per l'istituzione di una anagrafe.

NON DPA, BIGLIETTO DI SOLA ANDATA

La bozza conferma alcuni principi già espressi non solo nel precedente 504 ma anche nella legislazione sanitaria riguardante gli equidi quale la Direttiva 2009/156/Ce. Tra questi la irreversibilità della scelta di destinazione come animale non destinato alla produzione di alimenti per l'uomo e l'elenco delle 8 malattie per le quali è vietata la movimentazione sul territorio della UE che sono; peste equina, encefalomieliti (tutte le forme), stomatite vescicolare, anemia infettiva, durina, rabbia, morva, carbonchio ematico¹.

SANZIONI PER TUTTI

Gli Stati membri sono incaricati di vigilare sul rispetto del regolamento da parte di tutti gli attori, di rendere disponibili banche dati a cui tutti gli elementi devono affluire, di rendere molte di queste informazioni pubbliche e di stabilire sanzioni *"effettive, proporzionate e dissuasive"*.

Data dunque la corposità del Regolamento nei confronti degli obblighi attribuiti agli organismi emittenti, si presume che una doverosa revisione del Dm 29 D.L.gs. 16 febbraio 2011, n. 29, *"Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (Ce) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/Cee e 90/427/Cee sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'Unire"* prevederà sanzioni a carico di questi Organismi e non solo a carico di proprietari e detentori, dando agli organismi di controllo la possibilità non solo di intervenire ma anche di tracciare, attraverso questo strumento che presume un rilevamento delle responsabilità effettive, l'efficacia di questi organismi. ■

¹ Malattie degli equidi soggette a denuncia: <http://www.fnovi.it/index.php?pagina=dossier-fnovi>